Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Giovedì, 14 settembre 1933 - ANNO XI — **Numero 214**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1150.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere il riconoscimento della qualifica di specialista nei vari rami professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;

Veduto l'art. 60 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduti i Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1930, n. 861, intendano presentare i loro titoli per ottenere il riconoscimento della qualifica di specialista in un determinato ramo di esercizio professionale, sono autorizzati a presentare domanda al Ministero dell'educazione nazionale per il tramite del competente Ordine o Collegio della circoscrizione ove hanno la loro residenza, e non oltre il 30 settembre 1934, corredata dei documenti indicati all'art. 3 del citato R. decreto 15 maggio 1930, n. 861.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. 1151.

Autorizzazione di un contributo dello Stato e di un prestito al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere « Sass ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza da parte del comune di Trento di provvedere alle opere di risanamento del quartiere del « Sass » nell'abitato di detto Comune, risanamento imposto dalle condizioni antigieniche del quartiere anzidetto;

Considerata l'impossibilità da parte del comune di Trento di provvedere alle opere anzidette, per deficienza di mezzi finanziari;

Ritenuta pertanto la necessità di un intervento da parte dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione al comune di Trento di un contributo da parte dello Stato di L. 1.500.000 per le opere di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città e la concessione al Comune stesso da parte di un Istituto autorizzato di un mutuo al tasso ordinario per la rimanente spesa a carico di quell'Amministrazione comunale, prevista nella somma di L. 1.795.300.

La predetta somma di L. 1.500.000 sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in eguali quote rispettivamente negli esercizi 1933-1934 e 1934-1935.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. 1152.

Autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del 26 e 27 marzo 1933;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di L. 27.500.000 da iscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per provvedere, in dipendenza dei danni verificatesi alle opere foranee del porto di Catania in seguito alle mareggiate del 26 e 27 marzo 1933, alla ricostruzione e alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate.

Art. 2.

La suindicata somma di L. 27.500.000 sarà stanziata per L. 4.000.000 nell'esercizio 1933-34, per L. 8.000.000 in ciascuno degli esercizi 1934-35, 1935-36 e per L. 7.500.000 nell'esercizio 1936-37.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. 1153.
Estensione alla Tripolitania e Cirenaica delle norme riflettenti la iscrizione nell'Albo degli avvocati degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 604, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le disposizioni della legge 25 marzo 1926, n. 453, relative all'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1674, che concede benefici per la iscrizione nell'Albo degli avvocati, agli ex combattenti, ai benemeriti della causa nazionale ed ai legionari fiumani;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 27;
Ritenuta la necessità che analoghe disposizioni vengano estese alla Tripolitania e alla Cirenaica;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1674, nonchè le relative norme emanate con R. decreto 26 gennaio 1933, n. 27, sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. 1154.
Estensione alle Colonie delle norme riguardanti la pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932, n. 557, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande;
Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;
Considerata l'opportunità di estendere alle Colonie le disposizioni previste nel R. decreto 21 febbraio 1932, n. 154, sopracitato;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernenti la pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande, sono estese alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia Italiana con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le denuncie da farsi, ai termini dell'art. 1 del R. decreto di cui trattasi, al prefetto della Provincia e al commissario per il turismo, dovranno, nelle Colonie, esser fatte al commissario regionale nelle località capoluogo di regione e ai residenti o delegati circondariali nelle altre, i quali provvederanno a comunicarle al Governo della Colonia.

Il Governo della Colonia, a sua volta, trasmetterà le domande stesse al Commissariato del turismo nel Regno.

Art. 3.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dalle autorità regionali a mezzo dell'autorità locale di pubblica sicurezza e dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 4.

È data facoltà ai Governatori di emanare, ove si rendessero necessarie, le norme per l'applicazione in ciascuna Colonia delle disposizioni previste dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 1155.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa mutua speciale di previdenza fra gli agenti della ferrovia Circumetnea, in Catania.

N. 1155. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa mutua speciale di previdenza fra gli agenti della ferrovia Circumetnea, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1156.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS. Crocifisso, in Palmi.

N. 1156. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS. Crocifisso, in Palmi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1157.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia padovana dei Frati Minori Conventuali, con sede in Padova.

N. 1157. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia padovana dei Frati Minori Conventuali, con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1158.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia romana della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, con sede in Roma.

N. 1158. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia romana della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1159.

Autorizzazione alla « Fondazione capitano Enea Cavalieri » ad accettare una donazione.

N. 1159. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione capitano Enea Cavalieri » viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 14.000 fatta dalla signora Fanny Leonino vedova Cavalieri per la costituzione di una biblioteca di cultura generale per uso degli ufficiali del 2° Reggimento Bersaglieri, e viene approvato il nuovo statuto della detta Fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 8 settembre 1933.

Nomina dell'on. conte Giacomo Suardo a presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per effetto del quale la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro ha assunto la denominazione di « Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale predetto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. conte Giacomo Suardo, senatore del Regno, è nominato presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro di infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Min. Corporazioni, foglio n. 221. — MACULAN.

(5787)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 31077-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Greenham Neda in Aquileia;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 194, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Aquileia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Greenham Neda del fu Guglielmo e di Maria de Posarelli, nata a Trieste l'8 marzo 1910 e residente ad Aquileia (frazione di Terzo), di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Greenham in « Grinami ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo del R. decreto-legge surriferito ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 26 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TRANCHIDA.

(5559)

N. 50-903 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mavri Maria in Mauri del fu Francesco e di Obid Agnese, nata a Circhina il 31 luglio 1904 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5671)

N. 50-902 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Francesco di Francesco e della fu Jeram Marianna, nato a Circhina il 22 novembre 1893 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mavri Maria fu Francesco Mavri nata a Circhina il 31 luglio 1904, moglie;
Mavri Vita, nata a Circhina il 17 giugno 1924, figlia;
Mavri Emma nata a Circhina il 10 aprile 1928, figlia;
Mavri Maria nata a Circhina il 2 gennaio 1931, figlia;
Mavri Stanislao, nato a Circhina il 7 novembre 1932, figlio;
Mavri Francesco fu Giacomo, nato a Circhina il 22 novembre 1859, padre;
Mavri Antonio, nato a Circhina l'11 settembre 1902, fratello;
Mavri Giovanni, nato a Circhina il 29 ottobre 1896, fratello;
Mavri Valentino, nato a Circhina il 16 febbraio 1898, fratello;
Mavri Ottilia, nata a Circhina il 13 dicembre 1913, cognata.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5672)

N. 50-901 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mavri Francesca in Mauri di Giuseppe e della fu Zajc Giovanna, nata a Circhina il 25 marzo 1900 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5673)

N. 50-904 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Giacomo del fu Giacomo e di Golob Marianna, nato a Circhina il 1° agosto 1884 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mavri Orsola di Pietro Raspet, nata a Circhina il 18 ottobre 1891, moglie;

Mavri Agnese, nata a Circhina il 20 gennaio 1877, sorella;

Mavri Francesca nata a Circhina l'8 marzo 1881, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5670)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 9 settembre 1933-XI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, numero 1027, contenente modifiche all'imposta complementare progressiva.

(5789)

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 11 settembre 1933 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33 ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e per la convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771, e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio.

(5790)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richiesta di tramutamento di rendita consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 33.

È stato chiesto il tramutamento della rendita consolidato 5 % n. 120216 di L. 100 intestata a Gallotti Giovanna fu Filomeno, minore sotto la patria potestà della madre Recchia Vincenza fu Giuseppe ved. Gallotti Filomeno, domiciliata a Sapri (Salerno).

Nel contempo venne dichiarato lo smarrimento dei tagliandi al 1° luglio 1933, 1° gennaio e 1° luglio 1934.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto alla chiesta operazione di tramutamento ed al pagamento degli interessi maturati ed insoluti a favore dell'incaricato dell'operazione Cunzolo Matteo fu Giuseppe, domiciliato a Salerno.

Roma, 9 settembre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5782)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 192.

Media dei cambi e delle rendite
del 12 settembre 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.48
Inghilterra (Sterlina)	61.50
Francia (Franco)	74.25
Svizzera (Franco)	366.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.658
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.85
Cecoslovacchia (Corona)	56.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.75
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.538
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.10
Olanda (Fiorino)	7.675
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158.75
Svezia (Corona)	3.18
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.35
Id 3,50 % (1902)	80.025
Id. 3 % lordo	57.425
Consolidato 5 %	89.075
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.075
Id. Id. Id. 1940	103.20
Id. Id. Id. 1941	103.25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	417158	300 —	Boffredo Antonio-Giuseppe fu Giorgio, dom. a Roccaforte Mondovì (Cuneo); con usuf. vital. a *Rastella* Maria fu Giuseppe moglie di Blengino Andrea, dom. come sopra	Intestata come contro; con usufrutto vital. a *Rastelli* Maria fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	425319	250 —	Manassero Bartolomeo fu Antonio dom. a Torino; con usuf. vital. a Ravera *Anna detta Annetta* fu Giovanni, ved di *Galliziotti* Giovanni, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Ravera *Marianna-Paola* fu Giovanni, ved. *Galliziotti o Gallizziotti* Giovanni, dom. a Torino.
3,50 %	274625	350 —	Taverna Apollonia fu Pietro, moglie di Montanari cav. *Lorenzo*, dom. a Girgenti.	Taverna Apollonia fu Pietro, moglie di Montanari *Luigi-Lorenzo*, dom. a Girgenti.
4ª serie 6ª serie 9ª serie Buoni Tesoro novennali	1039 269 72	Cap. 50.900 — » 10.000 — » 5.000 —	Giomo Marco fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Querci Iolanda di Riccardo ved. Giomo.	Giomo Marco fu *Carlo*, minore ecc. come contro.
3,50 %	175136	483 —	*Aratta* Maria Rosa fu Michele moglie di Morello *Colombo* dom. a Rapallo (Genova).	*Arata* Maria detta Maria-Rosa fu Michele moglie di *Michele-Domenico-Colombo*, dom. come contro.
Cons. 5 %	68636	6.525 —	Coppellotti Francesco fu Alessandro interdetto sotto la tutela della moglie *Pagnonzini Maria* di Giovanni, dom. a Brescia.	Coppellotti Francesco fu Alessandro interdetto sotto la tutela della moglie *Pagnoncini Anna-Maria* di Giovanni, dom. a Brescia.
3,50 % Cons. 5 % »	233092 104427 119946	105 — 330 — 275 —	Leone Chiarina fu Giovanni, moglie di Ercole Orighetti fu Giuseppe, dom. a Cerano (Novara) nella prima rendita ed a Galliate (Novara) nella seconda e terza rendita. Le due ultime sono vincolate.	Leone Chiarina fu Giovanni, moglie di *Antonio-Ercole* Orighetti fu Giuseppe ecc. come contro.
3,50 %	669771	147 —	Terruzzi Isabella fu *Mario* minore sotto la p. p. della madre Boracchi Luigia di Giovanni ved. di Terruzzi *Mario*, dom. a Monza (Milano).	Terruzzi Isabella fu *Ambrogio-Mario* minore sotto la p. p. della madre Boracchi Luigia di Giovanni, ved. di Terruzzi *Ambrogio-Mario*, dom. come contro.
Cons. 5 %	344975	1.540 —	Salvato Giuseppe, Luigi, Maria, moglie di Romano Giuseppe, Ersilia, nubile, Francesco, Rosaria, Alfonso e Guido fu Giovanni, gli ultimi quattro minori di cui i primi tre sotto la tutela di Gambardella Errico fu Giuseppe, e l'ultimo sotto la p. p della madre Fraliicciardi Adelina fu Nicola, ved. Salvato, tutti quali eredi indivisi del padre, dom. a Napoli; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Salvato o Salvati Tommaso e *Concetta* fu Francesco, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Salvato o Salvati Tommaso e *Maria-Concetta* fu Francesco, dom. a Napoli.
3,50 % »	538920 660242	343 — 21 —	Gimelli *Luigi-Gerolamo* fu Giuseppe, dom. in S. Margherita Ligure (Genova); con usuf. vital. ad Arata Maria di Matteo, moglie di Gimelli *Luigi-Gerolamo*, dom. a Rapallo	Gimelli *Gerolamo-Carlo-Luigi* ecc. come contro; con usuf. vital. ad Arata Maria di Matteo, moglie di Gimelli *Gerolamo-Carlo Luigi*, dom. a Rapallo.
Con. 5 %	379573	715 —	Visocchi *Teresa* fu Filippo, moglie di Visocchi Fortunato, dom. a Roma, vincolata.	Visocchi *Panfilia-Teresa-Maria-Giuseppina* fu Filippantonio, dom. a Roma, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	758981	371 —	Guastaldi *Rosa* fu Pietro, moglie di Buffa Alberto, dom. a Torino, vincolata.	Gastaldi *Maria-Crocifissa-Giovanna-Luigia-Rosa-Giuseppa-Carolina* fu Pietro, moglie ecc. come contro vincolate.
»	793289	980 —	Gastaldi *Rosa o Rosetta* fu Pietro, moglie ecc., come la precedente, vincolata	
Cons. 5 %	100833	300 — 280 —	Intestate come le due precedenti, vincolate.	Intestate come le precedenti, vincolate.
Prestito Naz. 5 %	29346	70 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
1ª serie 3ª serie 4ª serie Buoni Tesoro novennali	305 9 1	Cap. 10.000 — » 20.005 — » 1.000 —	Guastalla *Enrico* fu Aronne vincolati.	Guastalla *Giacobbe-Enrico* fu Aronne, vincolati.
3,50 %	270630	70 —	Barale Domenico fu Matteo, dom. a Piobesi Torinese (Torino), ipotecata.	Barale *Michele-Domenico* fu Matteo, dom. come contro, ipotecata.
»	557785	133 —	Tedesco Vittoria di Nicola, moglie di *Petruccelli* Francesco, dom. a Moliterno (Potenza), vincolata.	Tedesco Vittoria di Nicola, moglie di *Petrocelli* Francesco, dom. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4515)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.